



**newsletter LI Consulting**  
[www.liconsulting.it/areapubblica](http://www.liconsulting.it/areapubblica)

## sommario

### I NEWS

le principali novità del mese

### II APPROFONDIMENTI

articoli di approfondimento redatti dai partner della LI Consulting

### III IN PRIMO PIANO

approfondimento delle principali news e scadenze

### IV COMUNICAZIONI AI CLIENTI



Arriva la Guida «Testo unico  
sulla sicurezza sul lavoro e  
Microimpresa»

<http://www.liconsultinghr.it/News/News.html>

LI Consulting HR & MIP Consulting siglano un importante accordo per proporre ai clienti un servizio innovativo: **LLP** (pagina 17)

<http://www.liconsultinghr.it>

# I NEWS

## le principali novità del mese

staff LI Consulting

### FISCO

#### Operazioni rilevanti ai fini IVA over 3.000 euro: la comunicazione trova tempi e modalità

Pubblicato il provvedimento che dà attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall'art. 21, D.L. n. 78/2010. Per il periodo d'imposta 2010, la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione (da effettuare entro il termine più ampio del 31 ottobre 2011) è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione. *Agenzia delle Entrate, provvedimento 22/12/2010, prot. 2010/184182*

#### IVA sui veicoli: la limitazione della detrazione al 40% è prorogata sino al 2013

La limitazione al 40% del diritto alla detrazione dell'IVA, gravante sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali, si applica sino al 31 dicembre 2013. Infatti è arrivata l'autorizzazione, da parte del Consiglio UE, con decisione 29 novembre 2010, n. 2010/748/UE, a prorogare tale limitazione che era in scadenza al 31 dicembre 2010.

*Consiglio UE, decisione di esecuzione 29/11/2010, n. 2010/748/UE (G.U.U.E. 04/12/2010, L318)*

#### La mancata risposta del contribuente avvalorata le indagini finanziarie

È legittimo l'accertamento nei confronti di un imprenditore individuale fondato sui dati desunti dalle movimentazioni bancarie dei conti correnti della moglie e della figlia, qualora il contribuente accertato non dimostri che tali operazioni finanziarie non siano riferibili alla sua attività.

La mancata risposta alla richiesta di spiegazioni del Fisco costituisce, inoltre, un ulteriore indizio avvalorante le indagini finanziarie sui predetti conti correnti. In questi termini si è espressa la Cassazione, con la sentenza del 15 ottobre 2010, n. 21318.

*Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza 15/10/2010, n. 21318*

#### Dal 2013 fatturazione IVA più semplice

Regole semplificate per la fatturazione IVA: nell'ambito della riunione Ecofin, il Consiglio ha adottato la direttiva che semplifica gli obblighi IVA di fatturazione, in particolare per quanto riguarda la fatturazione elettronica. Gli Stati membri dovranno adottare la direttiva entro il 31 dicembre 2012,

per l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.

*Consiglio UE, comunicato stampa 13/07/2010, n. 12122/10*

#### Evasione fiscale, le dichiarazioni dei lavoratori provano la falsa fatturazione

Le dichiarazioni dei lavoratori, che figurano assunti da una s.r.l. subappaltatrice e che attestino l'inesistenza della struttura organizzativa della stessa S.r.l., hanno valore probatorio ai fini dell'evasione fiscale, nonostante la contabilità regolare e soprattutto se avallate da ulteriori prove.

*Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 9/7/2010, n. 16229*

#### Fatture per operazioni inesistenti: l'emissione è sempre reato

L'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma configura un elemento del dolo specifico richiesto per la punibilità dell'agente, in quanto per integrare il reato è sufficiente che l'emittente di fatture si proponga il fine di consentire a terzi la evasione delle imposte, ma non anche che il terzo consegua effettivamente l'evasione.

*Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 8/7/2010, n. 26138*

#### Riduzione del canone, l'accordo non va registrato

L'accordo con cui locatore e conduttore definiscono l'abbattimento del canone di locazione non deve essere obbligatoriamente portato a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, le parti possono decidere di registrare volontariamente il nuovo accordo, rendendolo così certo di fronte a terzi: la registrazione volontaria dell'accordo sconta l'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 28/6/2010 n. 60/E*

#### Monitoraggio fiscale, modulo RW in chiaro

Depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, azioni, obbligazioni e assicurazioni estere, stock option, immobili oltreconfine, oggetti preziosi fuori dal territorio dello Stato, imbarcazioni, navi da diporto ed opere d'arte: tutti beni patrimoniali e attività estere di natura finanziaria, in grado di produrre redditi comunque imponibili in Italia, da riportare nel modulo RW. Le istruzioni per la compilazione sono riassunte nella recente circolare n. 45/E con cui l'Agenzia delle Entrate illustra gli obblighi di contribuenti ed intermediari in tema di monitoraggio fiscale.

#### Il possesso del solo studio non sempre integra i presupposti applicativi dell'imposta

Ai fini dell'applicazione dell'IRAP, non basta il semplice possesso di un studio, seppure di medie dimensioni (nello specifico di

100 mq). Piuttosto sono i giudici di merito che devono accertare, di volta in volta, se lo studio, in base ai suoi requisiti oggettivi (ubicazione e dimensione), possa essere considerato come un bene strumentale minimale o meno. E' questa la massima che si può trarre dalla lettura dell'ordinanza n. 23155 del 16 novembre 2010, con la quale la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla storia, ormai senza fine, dell'assoggettabilità o meno dei professionisti all'IRAP.

*Cassazione, ordinanza 16/11/2010, n. 23155*

## LAVORO

### **DURC incompleto? Valida l'esclusione dalla gara**

Il DURC equivoco, in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all'importo dei relativi contributi non pagati, è idoneo a giustificare l'esclusione dalla gara di un'azienda in quanto non in regola nei confronti dell'INPS.

*Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24/8/2010, n. 5936*

### **Dal 1° gennaio 2011: INPS, avviso di addebito con valore di titolo esecutivo**

Potenziati i processi di riscossione dell'INPS. Dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamento degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

*INPS, messaggio 7/9/2010, n. 22519*

## SOCIETA' E IMPRESA

### **Morti bianche, risponde il CdA della società anche in presenza di delega di funzioni**

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010, ha confermato la responsabilità a carico dell'intero Consiglio di Amministrazione nel caso di infortunio sul lavoro, verificatosi in conseguenza della violazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I giudici di legittimità hanno ritenuto che tutto il vertice aziendale - l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione e il direttore di stabilimento - non possono ritenersi esenti dalle responsabilità sia penali che amministrative per il risarcimento dei danni per i familiari delle vittime sul lavoro e per gli enti di fatto, pur in presenza di una delega di funzioni.

*Cassazione penale, sentenza 4/11/2010, n. 38991*

### **Niente sanzioni penali per l'elusione e l'abuso del diritto**

Con una importantissima sentenza, la Corte di Cassazione sottolinea che operazioni elusive, di abuso del diritto, da un lato, e

fraudolente e fittizie, dall'altro, sono equivalenti solo quanto al fatto che il tributo viene comunque dovuto (e il vantaggio fittizio o elusivo non può essere riconosciuto). Esse non sono invece equivalenti quanto alla applicabilità delle sanzioni, che non sono applicabili, per difetto di legge che le preveda, per le condotte solo elusive o di abuso del diritto.

*Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza 12/11/2010, n. 22994*

### **Lotta all'evasione, Agenzia delle entrate e INPS uniscono le forze**

Si intensifica il contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Infatti, come reso noto con il comunicato stampa congiunto del 18 novembre 2010, l'Agenzia delle entrate e l'INPS hanno siglato un accordo che permetterà ai due enti di sfruttare il know how acquisito in campo fiscale e contributivo da entrambi nel comune intento di combattere l'evasione.

*Agenzia delle entrate e INPS, comunicato stampa 18/11/2010*



### **Ristrutturazione del debito e risanamento delle imprese in crisi: le osservazioni di Assonime**

L'Assonime, con la circolare 25 ottobre 2010, n. 33, ha commentato le importanti novità introdotte dal D.L. n. 78/2010 in tema di ristrutturazione del debito e risanamento delle imprese in crisi

*Assonime, circolare 25/10/2010, n. 33*

### **Rete imprese: necessari gli indirizzi operativi dell'esenzione IRAP per i piccoli imprenditori**

Con Comunicato stampa del 15 ottobre 2010, Rete Impresa Italia ha indirizzato al Governo la richiesta di definire legislativamente i contorni dell'esenzione dall'IRAP degli artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, alla luce delle recenti prese di posizione da parte della Cassazione (Cassazione 13 ottobre 2010 n. 21122, 21123 e 21124).

*Rete Impresa Italia, Comunicato stampa 15/10/2010*

### **Etichettatura sulle merci extraeuropee, Plenaria a Strasburgo sul Made In**

Inizia il conto alla rovescia per il made in, l'obbligo dell'etichettatura sulle merci extraeuropee. Oggi il Parlamento Europeo ha iniziato la discussione sul regolamento e giovedì è previsto il voto definitivo in aula dopo il via libera che era arrivato a larghissima maggioranza a fine settembre dalla Commissione del commercio internazionale con la relazione dell'onorevole Cristiana Muscardini alla quale va riconosciuto "il grande impegno sul campo profuso in questi anni".

Ministero sviluppo economico, comunicato 19/10/2010

### **Arriva la Guida «Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e Microimpresa»**

Presentata a Milano, la Guida «Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e Microimpresa» che spiega come applicare il decreto legislativo 81/2008, e tratta temi quali la salute, la prevenzione e i costi della mancata prevenzione, i soggetti della prevenzione dentro e fuori dall'impresa e le azioni concrete da mettere in atto.

Camera di commercio di Milano, Comunicato stampa 30/6/2010

<http://www.liconsultinghr.it/News/News.html>

### **L'impresa può partecipare (e vincere) anche se non presenta subito il DURC**

Nonostante il requisito della regolarità contributiva sia indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, ma anche per la stessa partecipazione alla gara, la mancata presentazione del Durc già all'atto della presentazione dell'offerta non può essere ritenuta causa di esclusione dalla gara.

T.a.r. Emilia Romagna, Sez. I, 7/6/2010, n. 5425

Agenzia delle Entrate, circolare 13/9/2010, n. 45/E

### **Ok al rimborso IRAP per l'avvocato senza organizzazione**

L'avvocato che nell'esercizio della libera professione spende solo la propria opera, senza personale e con beni strumentali (PC, fax, auto) di modico valore, ha diritto al rimborso dell'IRAP versata; questo anche in presenza di notevoli importi per beni ammortizzabili risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 6/9/2010, n. 19124

### **No agli studi di settore, se è prevalente l'attività di lavoro dipendente**

Nel caso in cui un soggetto eserciti contemporaneamente attività dipendente ed attività professionale, è illegittimo il ricorso ai parametri nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente sia più alto di quello da attività professionale, dovendosi ritenere prevalente la attività di lavoro dipendente.

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 14/7/2010, n. 16529

### **Mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale: sanzioni anche in caso di definizione agevolata delle violazioni**

L'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 - che prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività stessa quando siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale - ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, con la conseguenza che

l'irrogazione di tale sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione.

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 14/7/2010, n. 16511

### **Soci sanzionati per infedele dichiarazione**

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, ed imputato al socio ai fini IRPEF in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione, in quanto ai soci di società di persone è consentito il controllo dell'amministrazione sociale e la verifica dell'effettivo ammontare degli utili conseguiti

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 7/7/2010, n. 16069

### **Sanzioni escluse se il cliente dimentica lo scontrino**

Nessuna sanzione per lo scontrino fiscale che il cliente dimentica sul bancone del negozio. La Commissione tributaria provinciale di Vercelli ha così annullato l'atto di contestazione per la sanzione di 516 euro notificato alla contribuente, titolare di un negozio di fiori, per mancata emissione dello scontrino fiscale.

Commissione tributaria provinciale Vercelli, sez. II, sentenza 2/7/2010, n. 51

### **Novità in materia di antincendio per i grandi negozi**

A sorpresa il Ministero dell'Interno ha pubblicato il D.M. 27 luglio 2010: "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq"

# II APPROFONDIMENTI

articoli di approfondimento

## L'OBIETTIVO DELLA CUSTOMER SATISFACTION

Lara Dessi' - L.I. CONSULTING HR

La Soddisfazione del Cliente è citata nella norma UNI EN ISO 9001:2008 come uno degli obiettivi fondamentali per ogni organizzazione che aspiri alla massima competitività, ed è requisito imprescindibile per la concessione della certificazione. E' pertanto molto importante valutare e monitorare il cliente in modo efficace e proficuo.

La Customer Satisfaction deve essere considerata dalle aziende l'obiettivo primario, poiché qualsiasi organizzazione deve la sua sopravvivenza e il suo successo all'esistenza di soggetti disposti ad acquistare i suoi prodotti o servizi.

Ogni organizzazione deve quindi, garantire, gli attributi di qualità che soddisfino le attese dei clienti e migliorare nel tempo i propri standard qualitativi. Conoscere i bisogni e le necessità del cliente, diventa fondamentale: solo partendo da tale conoscenza le aziende potranno svolgere, in modo efficace, la propria funzione che è essenzialmente quella di produrre valore. Per far ciò però è necessario che esse individuino iniziative opportune a superare le attese del cliente, e successivamente misurino il suo livello di soddisfazione utilizzando metodologie appropriate e statisticamente valide.

Eseguire quindi una ricerca con valide metodologie per comprendere le attese dei propri clienti e confrontare le performance della propria azienda con quella dei concorrenti è la premessa necessaria per definire ed attuare un piano di miglioramento basato su dati oggettivi.

Solitamente l'analisi di bisogni e preferenze concentra l'attenzione solo sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi e non dà attenzione all'intero processo di acquisto ed ai benefici che il cliente può trarre dall'acquisto stesso. Per capire quali fattori agiscono sulla soddisfazione del cliente si può ricorrere a:

- Sondaggi: che raccolgono informazioni mediante interviste, questionari...;
- Osservazione di comportamenti;
- Simulazione di una situazione di mercato;
- Analisi dei reclami cliente;
- Analisi indicatori qualità.

Al termine della raccolta e dell'analisi di queste informazioni le aziende dovrebbero indire riunioni coinvolgendo anche le funzioni operative per analizzare gli interventi fatti, le cause di reclamo e raccogliere i suggerimenti sui miglioramenti da apportare.

Per avere successo nel raggiungimento della Customer Satisfaction è necessario ottimizzare questi fattori:

- Impegno del top management;
- Misurazione della soddisfazione;
- Utilizzo degli indicatori;
- Condivisione dei valori e know how;
- Customer care.

Essere inefficienti e scontentare i clienti, costa molto in termini di:

- Mancate entrate a causa di clienti perduti;
- Clienti insoddisfatti che sconsigliano ai loro conoscenti di rivolgersi alla vostra azienda;
- Costi di acquisizione di nuovi clienti: acquisire nuovi utenti costa fino a cinque volte di più che conservare il proprio patrimonio.

Mentre essere efficienti comporta i seguenti effetti positivi:

- Aumento delle vendite;
- Diminuzione dei costi di acquisizione di nuovi clienti;
- Miglioramento dell'immagine aziendale;
- Maggiore motivazione dei dipendenti.

Purtroppo in tempi di crisi economica, la Customer Satisfaction è spesso uno dei settori che cade sotto la scure dei tagli per la riduzione dei costi. Questa politica aziendale può portare ad un aumento dei costi difficilmente sostenibili. Infatti, anche se nel breve periodo si riescono a mantenere i clienti soddisfatti e ad ottenerne la fedeltà, nel lungo periodo, questi si perdono ed è necessario acquisire nuova clientela che risulta meno profittevole rispetto a quella fidelizzata.

Pertanto, coltivando la fedeltà dei propri clienti si garantisce un incremento della redditività aziendale e si dà un grosso contributo in termini di efficienza al Sistema Qualità Aziendale.

## Videosorveglianza, cosa cambia per il datore di lavoro?

Staff LI CONSULTING

*Il nuovo provvedimento sulla videosorveglianza contiene prescrizioni impartite ai titolari del trattamento di dati personali, fra i quali i datori di lavoro, e le relative sanzioni per la mancata osservanza.*

Con il nuovo provvedimento in materia di videosorveglianza, il Garante sollecita tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza, quindi inclusi quelli trattati con tale modalità nell'ambito dei rapporti di lavoro, ad attenersi a ben determinate prescrizioni indicate nel detto provvedimento, idonee a garantire l'efficace protezione dei dati coinvolti. In particolare, il Garante ha prescritto, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai **titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza - fra i quali proprio i datori di lavoro - di adottare al più presto e, comunque, entro e non oltre determinati e distinti termini decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento de quo nella Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 29 aprile scorso) più prescrizioni che di seguito elenchiamo.**

entro dodici mesi, rendere l'informativa, regolata in via generale dall'art. 13 del Codice, secondo criteri di specificità e finalità dei trattamenti, ai lavoratori e agli altri soggetti eventualmente "interessati", intendendo per questi ultimi i soggetti i dati personali dei quali vengano in rilievo. Informativa che peraltro in base a tale nuovo provvedimento - dovrà essere visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice;

entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza, di cui agli art. 33 ss. del Codice, a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza. Infatti, la citata norma sostanziale prevede espressamente che: "Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime... volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali."

entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato a proposito dei sistemi integrati di videosorveglianza.

Al contempo, si può osservare che il Garante della Privacy, in un'ottica integrata e di massima tutela possibile del diritto alla protezione dei dati personali, pur senza fornire al riguardo prescrizioni vincolanti, formula l'auspicio che anche nell'espletamento delle attività di cui all'art. 53 del Codice (ossia, in particolare, per il trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci in base alla legge), l'informativa, pur non obbligatoria, sia comunque resa in tutti i casi ciò non sia in concreto impedito da specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Il Garante, evidentemente al fine di garantire la massima trasparenza delle sue prescrizioni ed assicurare anche la certezza del diritto, si preoccupa anche di precisare - anche se non era necessario! - le molteplici e significative conseguenze della mancata osservanza del proprio provvedimento che nel caso dei dati dei lavoratori possono identificarsi nelle seguenti:

l'inutilizzabilità dei dati personali dei lavoratori trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice);

l'adozione, verso i trasgressori (quali i datori di lavoro) di appositi provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale, tali comunque da impedire l'ulteriore (illecito o comunque difforme dalle previsioni normative al riguardo) trattamento dei dati;

l'applicazione nei confronti dei datori di lavoro delle sanzioni amministrative o penali, previste non solo dal Codice Privacy (artt. 161 ss.), ma anche da parte degli altri settori ordinamentali. In particolare, va segnalata la possibile applicazione dell'art. 169 del Codice (Misure di sicurezza), secondo il quale peraltro:

chiunque, essendovi tenuto (ove il possibile reo è individuato in modo estremamente generico, con conseguente vasto campo applicativo nei confronti delle pur varie tipologie di datore di lavoro), omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro;

all'autore del reato (nel nostro caso, il datore di lavoro), all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Tutto ciò con prudente ma costante attenzione ai dati personali del lavoratore, eventualmente in rilievo.

## Trasferta, un istituto in cerca di definizione

Staff LI CONSULTING

*Il Ministero del lavoro, con tre recenti interventi, ha puntualizzato tre aspetti dell'a trasferta, ed in particolare: la distinzione tra i compensi da trasferta e quelli del trasfertista, il rapporto tra i tempi di viaggio della trasferta e l'orario di lavoro, il trattamento fiscale e contributivo delle indennità eccedenti l'importo previsto dalla contrattazione collettiva.*

I lavoratori subordinati, in quanto destinatari di un obbligo di "facere", sono tenuti ad eseguire la propria attività nel luogo individuato dal contratto, dagli usi o dalla natura stessa prestazione. Tuttavia, in virtù delle direttive impartite dal datore di lavoro, potrebbero vedersi mutato, temporaneamente, il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, rischiando così di sobbarcarsi un disagio maggiore rispetto a coloro che, a parità di mansioni e di retribuzione, non si vedano costretti ad effettuare tali spostamenti.

Proprio il rischio di questo maggior disagio, induce spesso le parti contrattuali, nonché le parti sociali, a prevedere dei compensi ulteriori per coloro che vengono mandati in trasferta. Tali compensi, tuttavia, sono caratterizzati da un tale trattamento fiscale e contributivo di favore che, spesso, può ingenerare un abuso dell'istituto della trasferta.

### **Nozione e caratteristiche della trasferta**

Preliminarmente, occorre osservare che l'attuale panorama normativo è carente sia di una definizione di trasferta, che di una disciplina organica. Se da un lato, la giurisprudenza ha contribuito a definire tale istituto, distinguendolo dalle omologhe figure del trasferimento e del distacco, dall'altro, è stata la contrattazione collettiva, disciplinando il relativo trattamento economico, a contribuire alla definizione settoriale del fenomeno di cui si tratta.

L'unico riferimento normativo, è, infatti, rinvenibile nell'art. 51, comma 5, del Tuir, che, lungi da ogni intento definitorio, si limita a disciplinare il trattamento fiscale, e quindi contributivo ed assicurativo, dei compensi e rimborsi volti a remunerare i disagi e le spese affrontate dai lavoratori in trasferta.

Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità, ha sempre definito l'istituto in parola, come lo spostamento temporaneo del lavoratore verso una località diversa rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività. Da un prima lettura di tale definizione, si evince che l'elemento principale della trasferta sia quello della diversità del luogo di lavoro; chiaramente, tale caratteristica va apprezzata in riferimento al luogo indicato nella lettera d'assunzione, o quanto meno, al dato fattuale del luogo ove normalmente il lavoratore svolge la propria prestazione.

Da un punto di vista economico, tuttavia, la caratteristica in esame deve essere valutata anche in riferimento alla contrattazione collettiva, che definisce gli ambiti geografici di tale diversità. Ad esempio il contratto collettivo del settore edile (piccola e media industria) non considera indennizzabile, la trasferta effettuata "all'interno del comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio".

Altro elemento caratterizzante è rappresentato dalla temporaneità dello spostamento che, ad una prima lettura, potrebbe apparire decisivo ai fini di una compiuta distinzione tra l'istituto in parola e quello omologo del trasferimento; tuttavia, la giurisprudenza ha sempre più sminuito l'incidenza di tale caratteristica, per valorizzare maggiormente il collegamento funzionale con l'originaria sede lavorativa. In altre parole, indipendentemente dalla durata dello spostamento, il lavoratore è comunque in trasferta quando è soggetto alle direttive e alle indicazioni impartite dai responsabili della sede originaria, per lo più in chiave di soddisfacimento delle esigenze di quest'ultima.

La distinzione in questione è decisiva ai fini dell'inquadramento fiscale delle indennità di trasferimento che, diversamente da quelle legate alla trasferte, sono soggette ad un abbattimento del 50 % della base imponibile fino alla soglia di € 1.549,37 annue.

Diverso dalla temporaneità è il concetto della occasionalità della trasferta; ciò vuol dire che la modifica del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non deve costituire una caratteristica intrinseca alle mansioni cui è stato adibito il dipendente, bensì una sorta di eccezione rispetto al lavoro prestato nell'unità produttiva indicata in contratto. Tale carattere assume un'importanza decisiva ai fini della distinzione tra l'attività lavorativa resa in trasferta e quella del trasfertista. Quest'ultimo, infatti, è colui che contrattualmente si obbliga ad eseguire la propria prestazione in luoghi sempre diversi e, pertanto, la percezione di una maggiorazione sul compenso in virtù di tali spostamenti, non viene considerata come un'indennità dovuta per il disagio, ma una vera e propria voce retributiva nella misura del 50%. Come si vedrà meglio innanzi, infatti, le indennità di trasferta sono esonerate dal prelievo fiscale, contributivo ed assicurativo fino alla soglia di 46,48 euro giornalieri, mentre i compensi legati agli spostamenti dei trasfertisti sono soggetti ai suddetti prelievi nella misura del 50%.

Sebbene tale distinzione possa apparire chiara da un punto di vista descrittivo, risulta alquanto ostica sul piano fattuale, tant'è che l'art. 51, comma 6, del Tuir, rimanda ad un futuro decreto ministeriale l'individuazione delle categorie di lavoratori qualificabili come trasfertisti. In assenza di tale puntualizzazione normativa, è stata la giurisprudenza e la prassi amministrativa a definire i confini tra le figure in esame, stante l'irrelevanza delle definizioni contenute nella contrattazione collettiva. Sia il Ministero del lavoro (nota n. 25 del 20 giugno 2008), che l'Inps, (messaggio n. 27751 del 5 dicembre 2008), rifacendosi alla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 1997, hanno chiarito i criteri di distinzione tra le due figure: In particolare costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo:

la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento del lavoro)  
lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro)  
la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta.

Le condizioni di cui ai punti 1) e 2), sebbene costituiscano sostanzialmente gli elementi di distinzione tra l'attività in trasferta e quella di trasfertista, devono essere valutate, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art.51 del TUIR, unitamente alle modalità di corresponsione dei compensi (punto 3). Si richiama al riguardo la risoluzione n. 56/E del 9 maggio 2000 dell'Agenzia delle entrate che ha escluso l'assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti proprio in considerazione del fatto che le indennità ad essi corrisposte non hanno carattere continuativo (vale a dire corrisposte per tutti i giorni retribuiti) ma competono soltanto per giorni di effettiva trasferta. Occorre, infine, precisare, che non sarebbe incompatibile con la figura del trasfertista la corresponsione di meri rimborsi o indennità di trasferta di cui all'art. 51, comma 5, Tuir, soprattutto nell'ipotesi in cui quest'ultimo esegua la propria prestazione al di fuori della zona di competenza preventivamente individuata nel contratto di lavoro.

#### **Rapporto tra i tempi di viaggio e l'orario di lavoro**

La problematica in oggetto riguarda la computabilità dei tempi di viaggio della trasferta nell'orario di lavoro. La soluzione, infatti, sembra essere meno scontata di quanto appare, poiché l'art. 1, D.lgs. n. 66/2003 ha accolto nel nostro ordinamento una nozione di orario di lavoro non più fondata sui tempi effettivi della prestazione, bensì sulla mera messa a disposizione del datore di lavoro. Conseguentemente, rientrano nel concetto di orario di lavoro, e quindi retribuite come tali, tutte quelle attività funzionali all'espletamento delle mansioni cui è stato adibito il lavoratore, come ad esempio alcune operazioni di vestizione o di raccolta e preparazione della strumentazione. D'altro canto, l'art. 8, D.lgs. n.66/2003, esclude dal concetto di orario di lavoro i tempi di viaggio per raggiungere la sede lavorativa, salvo diversa pattuizione collettiva. Sulla scia di questa duplice premessa normativa, la giurisprudenza ha sempre escluso la retribuitività e quindi la computabilità delle ore di viaggio della trasferta nell'orario di lavoro, specificando che il relativo disagio psico-fisico patito dal lavoratore, sarebbe assorbito dalla relativa indennità di missione.

Anche il Ccnl edilizia P.m.i, sembra in linea con tale conclusione nel momento in cui dispone che "l'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro". Tale conclusione, in realtà, ha mostrato tutte le sue criticità nel momento in cui si è dovuta calare nelle diverse realtà produttive, come ad esempio il settore edile e metalmeccanico, dove il tempo di viaggio potrebbe costituire non un'attività propedeutica all'adempimento degli obblighi lavorativi, ma già una piena messa a disposizione nei confronti del datore di lavoro.

Di questa problematica se ne è avveduta, in un primo momento, la Cassazione con la sentenza n. 5701 del 2004, poi il Ministero del Lavoro con gli interpelli nn. 13 e 15 del 2010. Dall'analisi della sopra richiamata sentenza, citata anche dai due interventi ministeriali, si evince, comunque, la regola generale secondo cui: Il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo di trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo e, quindi, viene qualificato come lavoro straordinario, con l'ulteriore conseguenza che il tempo di viaggio non fa sorgere il diritto a un compenso autonomo ma è assorbito nell'apposita indennità di trasferta, la quale è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti.

Tale regola, tuttavia, subisce una importante eccezione quando il tempo per raggiungere il luogo di lavoro "sia funzionale rispetto alla prestazione. In particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgere la sua prestazione lavorativa". Tale obbligo va desunto, in primo luogo, dalla disciplina contrattuale, aziendale e individuale, ed, in secondo luogo, dalla prassi aziendale, o meglio, dalla necessità di recarsi, in prima battuta, presso la sede aziendale ove ricevere le direttive in ordine al cantiere di destinazione, effettuare le operazioni di vestizione o munirsi degli strumenti di lavoro.

## Assicurazione rischi tecnologici, la polizza guasti macchine

Fonte Ipsa

*L'evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto infatti maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico ramo assicurativo, quello dei rischi tecnologici anche definito con terminologia anglosassone "engineering"; tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina sono esposte.*

“Panta rei” sosteneva il filosofo Eraclito, “Tutto scorre”. E in un mondo in perenne evoluzione alla ricerca di un equilibrio dinamico anche i rischi per le aziende si arricchiscono di nuovi e multiformi contenuti e profili.

Le polizze assicurative per dir così di tipo tradizionale e generiche vanno allora necessariamente integrate con coperture specifiche in considerazione dell'accrescersi di bisogni ed esigenze particolari.

L'evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto infatti maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico ramo assicurativo, quello dei rischi tecnologici anche definito con terminologia anglosassone "engineering"; tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina sono esposte.

Abbraccia diversi settori dall'informatica e robotica, alle catene di produzione nonché all'uso di apparecchiature elettroniche fino complessa gestione degli appalti pubblici. Sviluppatisi anche nel nostro Paese, sul modello di esperienze estere più avanzate, è in crescita significativa anche per effetto di alcune innovazioni legislative.

Si pensi ad esempio all'obbligo di prevedere specifiche coperture assicurative in quest'ambito (polizza Car e per determinati importi quella “postuma decennale”) in caso di effettuazione di lavori pubblici, obbligo introdotto dagli art. 30 c 3 e 4 della Legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 (Merloni) e concretizzato da alcuni provvedimenti attuativi in particolare gli art. 103 e 104 del dpr 554/99 (regolamento attuativo) e il dm 123 del 12 marzo 2004 che reca l'approvazione degli schemi tipo di polizza.

Analogamente un'ulteriore spinta alla crescita del settore deriva dall'obbligo per il costruttore di tutelare l'acquirente dell'immobile da lui costruiti mediante una garanzia postuma decennale recentemente introdotto dall'art. 4 del dlgs 20 giugno 2005 n. 122 emanato sulla base della legge delega 210/2004.

Le assicurazioni rischi tecnologici si classificano in relazione alla fase del “ciclo di vita “ del bene (macchine, impianti) ed in particolare:

1. assicurazioni per i beni in esercizio
2. assicurazioni per i beni in costruzione
3. assicurazione per i beni dopo la costruzione

### **Le assicurazioni per i beni in esercizio**

Polizza guasti macchine: la principale copertura è la Polizza guasti alle macchine. Le macchine e gli impianti necessari all'attività dell'azienda sono infatti soggette ad una serie di rischi, spesso imprevedibili che possono provocare seri danni e malfunzionamenti.

Le normali coperture “property” ( incendio, furto, globale fabbricati, ecc..) risultano però spesso carenti nel proteggere i beni da tutti i possibili danni accidentali e diretti che possono subire, ecco perché il mercato assicurativo ha creato una specifica forma di copertura, di ampiezza notevole per la formulazione su base All Risks.

Oggetto dell'assicurazione sono le macchine sia motrici sia operatrici dell'industria e gli impianti industriali in genere coprendo tutti i rischi che non siano esplicitamente esclusi nelle condizioni di assicurazione. Gli elaboratori elettronici, le apparecchiature elettroniche , le macchine per ufficio sono oggetto invece dell'assicurazione prestata con la polizza elettronica che specificamente, tratta i rischi propri di tali apparecchiature.

Andando ad un maggior livello di approfondimento sono allora oggetto di protezione in primo luogo danni attribuibili a difetti di materiale o ad altre cause soggettive quali errori di progettazione , di fabbricazione, di montaggio, difetti di materiale, di costruzione , di fusione imputabili alla natura umana quali negligenza , imperizia, errori di manovra, colpa grave o dolo dei dipendenti. Vengono poi considerati i danni conseguenti ad alcuni eventi naturali quali gelo, ghiaccio, neve, vento nonché quelli derivanti da incidenti di esercizio quali quelli dovuti a mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature e strumenti di comando , controllo, regolazione a mancanza d'acqua, a copri estranei, a rotture dovute forza centrifuga. Altresì coperti sono i danni dovuti a fenomeni elettrici quali corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, azione elettronica del fulmine. E' importante poi conoscere l'area delle esclusioni.

La garanzia non si attiva per i danni causati da incendio , esplosione, azione del fulmine ed eventi naturali, furti, eventi sociopolitici per i quali esistono le apposite polizze e causati da eventi do forza maggiore quali terremoti, inondazioni, mareggiate verificati si in occasione di guerra o di esplosioni e radiazioni nucleari . Ancora esclusi sono poi i danni causati da difetti esistenti già all'atto della stipulazione della polizza e subiti da

utensileria , parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione , nastri, mole, funi, corde, cinghie, pneumatici , gomme, materiale di consumo in genere. Va poi specificato che l'assicurazione prestata non solleva l'assicurato dall'obbligo di provvedere a proprie spese alla manutenzione delle macchine e degli impianti assicurati.

La somma assicurata deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo ossia al prezzo di acquisto comprensivo delle spese di trasporto , dogana e montaggio di un ente nuovo (macchina o impianto) uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento. Qualora la somma assicurata (per ciascun ente) risulti al momento del danno inferiore al costo di rimpiazzo il perito procederà all'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 cc) . E' importante poi sapere che in polizza è in genere indicata una franchigia fissa , spesso in percentuale sulla relativa somma assicurata che sarà sottratta dall'indennizzo.

La liquidazione dei sinistri è effettuata con i consueti sistemi previsti dalle polizze tradizionali quali la incendio o la furti (accordo amichevole, perizia formale con nomina dei periti, nomina del terzo in caso di disaccordo). Andando al profilo legato alla quantificazione dei danni , per quel che riguarda danni parziali vale a dire per quelli suscettibili di riparazioni, l'indennizzo è rappresentato dal costo di riparazione (completo di tutte le sostituzioni e delle spese per togliere i pezzi fuori uso e rimontare i nuovi) che si deve sostenere per rimettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro cui è destinata.

Per i danni totali cioè per quelli non suscettibili di riparazioni, l'indennizzo è rappresentato dal valore della macchina al momento del sinistro . in altre parole mentre per i danni parziali si risarcisce interamente il danno senza alcuna deduzione per vetustà e uso, per i danni totali l'indennizzo tiene conto dello stato di usura, del deperimento o di altre cause quali ad esempio obsolescenza tecnica, economica, esistenza di macchine più perfezionate nel mercato.

Va, poi, evidenziato come per entrambi i casi l'indennizzo è considerato al netto del valore ricavabile dai residui. I maggiori costi derivanti da ore di lavoro straordinario e per trasporti a grande velocità o con mezzi diversi dai normali , nella riparazione o nel rimpiazzo sono infatti indennizzati solo se espressamente assicurati. In genere nel contratto vi è la indicazione dei singoli macchinari costituenti l'intero parco macchine ; in altri casi si procede all'assicurazione in un'unica partita di tutto il macchinario industriale. L'assicurazione può anche essere limitata alle macchine di alcuni reparti dell'azienda o di alcuni servizi generali (cabina elettrica, centrale termica, sala compressori)

#### **Polizza elettronica**

Sempre riconducibili all'area dell'engineering esistono sul mercato specifiche coperture dedicate all'assicurazione di apparecchiature ed impianti elettronici in genere ad uso professionale che costituiscono un importante know how aziendale, infatti oltre a essere custodi di dati e informazioni strategiche, permettono la vera e propria esecuzione del processo produttivo.

Assicurare quindi tutti gli impianti e apparecchiature elettroniche nonché tutti gli impianti "a corrente debole" (pc, fax, fotocopiatrici, impianti d'allarme, ecc.) diventa prioritario per l'azienda che vuole proteggere il proprio patrimonio. Rientrano quindi nell'area di garanzia di quella che si definisce come Polizza elettronica gli elaboratori elettronici (gestionali o relativi a processi industriali), le macchine per ufficio, gli impianti telefonici e di telecomunicazioni, le apparecchiature per fotocomposizione e riproduzione , gli apparecchi di tecnologia medica, gli strumenti di rilevazione , misura, controllo compresi quelli a impiego mobile cioè per loro natura soggetti a spostamento e quindi utilizzabili in luoghi diversi. Per gli elaboratori elettronici possono essere garantiti anche i programmi applicativi e i dati con i costi per la loro ricostituzione oltre ai maggiori costi che insorgono in caso di inattività dell'elaboratore a seguito di sinistro (per l'uso di un elaboratore sostitutivo, per la manualizzazione di procedure).

La formula è quella della All Risk; la assicurazione copre tutti i danni che non siano esplicitamente esclusi. Andando ad una individuazione di maggior dettaglio, tra gli altri sono compresi, oltre a quelli normalmente previsti nelle polizze incendio e furto i danni causati da mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria, di automatismi di segnalazione e di regolazione, imputabili alla natura umana, conseguenti a eventi atmosferici o naturali.

Sono poi contemplate le coperture per danni causati da fenomeni elettrici quali il fulmine e le sovratensioni che danneggiano i dispositivi di protezione e stabilizzazione ( a volte è prevista la possibilità di indennizzo anche se non sono danneggiati i dispositivi protettivi, in tal caso con uno scoperto variabile del 25 per cento se i dispositivi protettivi sono attivi al 50% in caso di disattivazione dei dispositivi). Sono garanzie opzionali oltre alle succitate programmi applicativi dati e maggiori costi anche quelle che prevedono i danni ai cavi esterni o quelli causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Nell'area delle esclusioni rientrano i costi di riparazione , ripristino o rimpiazzo per quei danni o difetti la cui eliminazione sia prevista dalle presentazioni di un contratto di assistenza tecnica (controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi a seguito di usura o in ogni modo verificatisi senza il concorso di cause accidentali esterne).

Al di là di queste specificità la polizza riflette le caratteristiche della Polizza guasti alle macchine; va in ogni modo rilevato come ulteriore differenziazione che in caso di danno totale (sen'altro ipotizzabile, prevedendo la polizza elettronica anche eventi di natura catastrofale come l'incendio e le inondazioni) è di norma previsto l'indennizzo dell'impianto distrutto in base al suo valore a nuovo nei primi anni seguenti a quello di costruzione.

## SOCIETÀ DI COMODO: VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO

*Sono considerate società di «comodo» o «non operative» le società e gli enti che hanno conseguito ricavi e proventi inferiori a quelli che emergono applicando specifiche percentuali a determinati valori patrimoniali di pertinenza dell'impresa.*

La disciplina delle società non operative è applicabile alle S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., S.n.c., S.a.s. e alle società ed enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Tale disciplina si applica sia ai soggetti che svolgono la loro attività in regime di contabilità ordinaria, sia ai soggetti che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata.

Uno specifico prospetto del **modello UNICO** deve essere compilato dalle società per effettuare il **test di operatività**, ossia il **confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presuntivi**.

Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione o disapplicazione.

La casella «**Esclusione/Disapplicazione**» va compilata dai soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta casella va indicato, il codice:

1	per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali
2	per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta
3	per le società in amministrazione controllata o straordinaria
4	per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente
5	per le società esercenti pubblici servizi di trasporto
6	per le società con un numero di soci non inferiore a 50
7	per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
8	per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
9	per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
10	per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale
11	per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore

Con provvedimento del 14 febbraio 2008, l'Agenzia delle Entrate ha individuato **ulteriori cause oggettive di disapplicazione** della disciplina. Di seguito sono elencate dette cause, con evidenza del codice da inserire nella casella «**Esclusione/Disapplicazione**»:

20	Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria
30	Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario
40	Società i cui immobili sono concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato
50	Società che detengono partecipazioni in: - società di comodo; - società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento di interpello; - società collegate non residenti cui si applica l'art. 168 TUIR
60	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta
70	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta - se esonerato dalla compilazione del prospetto
99	Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, richiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

La casella «Casi particolari» va compilata qualora il contribuente non abbia posseduto nessuno dei beni su cui si effettua il calcolo di società di comodo (titoli e crediti, immobili ed altri beni, altre immobilizzazioni) indicando il codice:

- 1) nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti (2007, 2008 e 2009) non abbia alcuno di tali beni e il resto del prospetto non va compilato;
- 2) nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto tali beni.

#### Interpello accolto


In caso di accoglimento dell'istanza, vanno barrate, anche congiuntamente, le caselle:

- **Imposta sul reddito** - se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all'IRES;
- **IRAP** - se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all'IRAP;
- **IVA** - se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all'IVA.

Qualora risultino barrate **contemporaneamente** le tre caselle, il resto del prospetto non va compilato

#### Ricavi minimi presunti

Uno dei momenti centrali della disciplina delle società non operative è certamente costituito dai conteggi che devono essere effettuati per verificare se un **soggetto qualificato come potenzialmente di comodo** risulti, all'atto pratico, essere effettivamente tale.



Nel caso in cui un bene non sia stato posseduto per l'intera durata dell'esercizio, il suo valore dovrà essere **ragguagliato al periodo di possesso**. Analogamente, nel caso in cui l'esercizio abbia durata inferiore o superiore all'anno, dovrà essere operato il ragguglio all'anno.

#### Ammontare complessivo di ricavi, rimanenze e proventi

I componenti da considerare ai fini della verifica dell'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, sono quelli desumibili dal conto economico. In particolare, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, occorre tenere conto:

- (per i **ricavi**) della somma degli importi risultanti dalle voci A1 e A5 dello schema di conto economico, previsto dall'art. 2425 c.c. e, cioè:
  - ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  - altri ricavi e proventi, compresi i contributi in conto esercizio;
- (per gli **incrementi di rimanenze**) della somma delle variazioni positive delle voci A2, A3 e B11 e, cioè:
  - variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
  - variazione dei lavori in corso su ordinazione;
  - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Al riguardo, si fa presente che l'ammontare delle predette voci va assunto quale risulta dal conto economico, anche quando il relativo importo deriva dalla somma algebrica di sottovoci con opposto segno algebrico.

Per le società e gli enti non residenti che svolgono attività commerciale in Italia mediante **stabile organizzazione**, si deve tenere conto dei soli ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari conseguiti dalla stabile organizzazione.

- (per i **proventi**) i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo lo schema previsto dall'art. 2425 c.c. devono tenere conto di quelli che nel conto economico vanno indicati alle voci C15 e C16.

Per i soggetti non tenuti, ai fini fiscali, alla redazione del bilancio, il valore dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, va **desunto dalle scritture contabili** previste dall'art. 18, D.P.R. n. 600/1973.

## **Individuazione dei beni e delle immobilizzazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina delle società di comodo**

Ai fini dell'individuazione dei beni di cui si occupa la disciplina delle società di comodo non operative, occorre tenere conto delle seguenti considerazioni.

### *Partecipazioni*

Le azioni, le quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 73 TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa devono essere prese in considerazione, ai fini dell'applicazione della normativa in esame, sia se costituiscono **attivo circolante**, sia se costituiscono **immobilizzazioni finanziarie**.

In proposito, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo il D.Lgs n. 127/1991, tali beni sono allocati, come **immobilizzazioni finanziarie**, nei seguenti punti dello **schema di stato patrimoniale** previsto dall'art. 2424 c.c.:

- B, III, 1) - partecipazioni;
- B, III, 3) - altri titoli;
- B, III, 4) - azioni proprie,

ovvero come **attivo circolante**, nei seguenti punti del predetto schema di stato patrimoniale:

- C, III, 1), 2), 3) e 4) - partecipazioni;
- C, III, 5) - azioni proprie;
- C, III, 6) - altri titoli.

Con riferimento alle **azioni proprie**, si rileva che ai sensi dell'art. 2357-ter c.c. non danno diritto all'utile che è attribuito proporzionalmente alle altre azioni e, pertanto, non essendo idonee a produrre proventi, non rilevano ai fini in esame.

Per quanto riguarda le **quote di partecipazione in società di persone**, va evidenziato che esse, non essendo ricomprese fra i beni indicati nell'art. 57, comma 1, lettera c), TUIR, sono rilevanti ai fini della disciplina in esame come altre immobilizzazioni su cui si applica la percentuale del 15%, semprechè, evidentemente, costituiscano immobilizzazioni finanziarie.

### *Crediti*

Con riferimento al valore dei crediti, rientrano nella base di computo i **crediti da finanziamento**, in quanto suscettibili di generare componenti positivi di reddito. Pertanto, devono escludersi da detta base i crediti aventi natura commerciale. Allo stesso modo, non devono essere inclusi nel computo in esame i **depositi bancari**, in quanto i medesimi costituiscono disponibilità liquide e, come tali, vanno indicate nell'attivo circolante al punto IV, 1.

### *Immobilizzazioni*

Le **immobilizzazioni materiali** risultano dalle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.:

- B, II, 1) - terreni e fabbricati;
- B, II, 4) - altri beni.

### *Altre immobilizzazioni*

Rientrano nella voce "altre immobilizzazioni" gli impianti e i macchinari (B, II, 2), nonché le attrezzature industriali e commerciali (B, II, 3) e gli altri beni di cui alla voce B, II, 4), diversi dalle navi, alle quali si applica il 15% ai fini della determinazione dei ricavi presunti.

Per quanto riguarda le **immobilizzazioni immateriali**, bisogna distinguere tra le immobilizzazioni costituenti veri e propri beni immateriali da quelle costituenti, invece, **spese a utilità pluriennale**. Dette voci sono entrambe suscettibili di produrre ricavi o proventi, tuttavia, per le cosiddette spese relative a più esercizi (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e spese di pubblicità), l'ammontare da assumere ai fini dell'applicazione delle percentuali previste dalla norma in esame è quello risultante dal bilancio (cioè, al netto degli importi già dedotti in precedenti esercizi). Sono da considerare tra le altre immobilizzazioni anche i **beni strumentali di valore inferiore al milione di lire**.

### *Immobilizzazioni in corso*

Per quanto riguarda sia le immobilizzazioni materiali sia quelle immateriali, vanno, comunque, escluse quelle "in corso", in quanto le medesime si trovano in una fase non idonea a produrre alcun tipo di provento; analogamente non rilevano, ai fini in esame, "gli acconti".

### *Soggetti non tenuti alla redazione del bilancio*

Per i soggetti non tenuti, ai fini fiscali, alla redazione del bilancio, il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18, D.P.R. n. 600/1973.

## **Determinazione del valore dei beni e delle immobilizzazioni**

Ai fini della determinazione del valore dei beni trova applicazione l'art. 110, comma 1, TUIR (quindi il costo dei beni ammortizzabili va assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte).

Per i **beni in locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Per i **beni in leasing**, per i quali sia stata esercitata l'**opzione di riscatto** va assunto, quale valore di riferimento, il prezzo di riscatto.

## **Perdite degli esercizi pregressi**

Le perdite di esercizi precedenti, risultanti dal relativo prospetto, possono essere portate in diminuzione soltanto per la parte eccedente il totale delle quote di reddito "minimo", al netto delle eventuali agevolazioni o esenzioni spettanti alla medesima società non operativa.

Le perdite che residuano dopo la compensazione possono essere riportate nei successivi esercizi secondo le regole generali.

## **Agevolazioni**

La disciplina delle società di comodo non pregiudica agevolazioni fiscali previste da specifiche leggi.

## **I molteplici risvolti della sicurezza aziendale**

*Le imprese vivono in un mondo sempre più interdipendente. I processi aziendali si estendono e si ramificano, i localismi spariscono per entrare in una dimensione globale, si abbattano le barriere tra attività tradizionali e online. Questi scenari mettono a dura prova la capacità delle imprese di conciliare strutture e responsabilità funzionali - tipicamente rigide - con la gestione efficiente di processi di business, per propria natura trasversali all'organizzazione.*

Le imprese vivono in un mondo sempre più interdipendente. I processi aziendali si estendono e si ramificano, i localismi spariscono per entrare in una dimensione globale, si abbattano le barriere tra attività tradizionali e online. Questi scenari mettono a dura prova la capacità delle imprese di conciliare strutture e responsabilità funzionali - tipicamente rigide - con la gestione efficiente di processi di business, per propria natura trasversali all'organizzazione.

Inoltre, la progressiva informatizzazione e automatizzazione di processi ha introdotto cambiamenti a diversi livelli delle organizzazioni. In poco più di un decennio le comunicazioni tradizionali sono state soppiantate dalla posta elettronica, le procedure amministrative sono migrate su soluzioni gestionali, dati e informazioni sono cresciuti a dismisura (senza necessariamente ridurre l'uso della carta negli uffici), Internet e tecnologie Web-based sono ormai una componente essenziale della vita delle aziende.

In uno scenario di questo tipo le sfide più grandi riguardano la gestione di livelli di complessità crescente, la ricerca dell'efficienza (che accomuna ormai le aziende di ogni settore e dimensione), la valorizzazione e protezione di informazioni e conoscenza, veri e propri asset strategici.

Tra le conseguenze dirette di queste dinamiche emerge la ricerca continua di soluzioni, iniziative, politiche che assicurino adeguati livelli di sicurezza e protezione, sia dei luoghi fisici e degli ambienti di lavoro (cosiddetta sicurezza fisica), sia delle informazioni ovvero dati, documenti e contenuti aziendali (cosiddetta sicurezza logica).

## **Sicurezza fisica e logica nelle aziende**

Il concetto di sicurezza è molto ampio e le ricadute interne alle imprese sono diverse a seconda del contesto, del valore e dei risvolti che questa assume.

Le aziende devono tutelare la proprietà intellettuale, garantire standard di sicurezza per determinati prodotti e servizi, gestire processi in conformità a specifiche normative (cosiddetta compliance), assicurare la tutela delle informazioni sensibili, gestire le identità e gli accessi ai luoghi fisici e ai sistemi informativi, proteggere infrastrutture tecnologiche e applicazioni da attacchi informatici, garantire continuità al business a seguito di interruzione dei sistemi, mitigare rischi di vario genere (a potenziale impatto su processi produttivi, immagine aziendale, reputazione etc..).

Se la ricerca delle soluzioni ai rischi e ai problemi evidenziati rimane appannaggio di figure e ruoli specifici all'interno delle aziende (i responsabili dei sistemi informativi, ad esempio, devono trovare modelli e soluzioni IT che assicurino un efficace processo di protezione di infrastrutture e applicazioni), all'efficacia delle soluzioni e dei meccanismi attuativi concorre invece l'intera organizzazione.

E' ancora diffusa in molte aziende la percezione che questi aspetti siano di competenza degli "addetti ai lavori", ignorando o sottovalutando il valore del contributo individuale che ciascuno può offrire all'interno dell'organizzazione. Indagini IDC evidenziano che negli ultimi anni le aziende siano preoccupate non soltanto per le minacce provenienti dall'esterno - si pensi ai virus o agli hacker - ma anche per i comportamenti più o meno inconsapevoli di dipendenti e collaboratori.

Se escludiamo i casi limite di furti o sabotaggi interni, la maggior parte delle minacce interne ha a che fare con azioni involontarie che possono aumentare i rischi per l'azienda (circolazione di email verso l'esterno con informazioni sensibili, perdita di dispositivi mobili quali portatili, smartphone, chiavette USB con contenuti critici, stampa e perdita del controllo di documenti riservati, solo per citarne alcuni).

## Gestione dei rischi

I rischi sono crescenti anche per l'allargamento del concetto di "dato sensibile". Si è parlato di sicurezza di dati e informazioni aziendali, ma le imprese sono anche i principali depositari e gestori delle informazioni che afferiscono alla privacy del cliente/cittadino. In sostanza sicurezza informatica, vita aziendale e personale tendono a fondersi in un'unica prospettiva.

Di fronte al possibile ventaglio di rischi, gli aspetti di regolamentazione, prevenzione e controllo diventano per certi versi più importanti della soluzione puntuale, efficace ma non necessariamente risolutiva. Tuttavia, affrontare il tema delle regole è molto complesso. Ricadute interne sulla flessibilità operativa e rischi collaterali sono dietro l'angolo. Proviamo a fare qualche esempio.

Il Responsabile IT potrebbe "stringere" le maglie dei sistemi informativi per aumentare la sicurezza su determinati aspetti o processi.

L'efficacia dal punto di vista tecnico di queste scelte deve però fare i conti con la flessibilità interna e la percezione degli utenti. E' stato limitato l'accesso a social network (esempio: facebook) o a piattaforme di comunicazione (esempio: Skype), ma gli utenti sono soddisfatti? E' stata prevista una procedura molto rigida che regola il trasferimento di contenuti su chiavette USB: quali sono le ricadute sugli utenti? Quanto tempo richiede la verifica del contenuto e l'iter di approvazione?

La questione è molto delicata e, sebbene gli interessi aziendali prevalgano in genere sugli interessi individuali, la ricerca del miglior compromesso è sempre ardua. Gli esempi citati introducono la necessità di scelte collegiali che coinvolgano l'area IT, le risorse umane, i servizi generali e l'organizzazione, i responsabili di area eventualmente interessati. Più in generale, le analisi IDC confermano il valore di una proficua relazione tra le aree di business e i dipartimenti IT nelle aziende, funzionale non soltanto all'efficacia delle soluzioni ma anche alla comunicazione, alla collaborazione interna, all'innovazione dei processi.

## Spese per la sicurezza in periodi di crisi

Queste dinamiche assumono poi una valenza particolare nell'attuale fase storica.

La crisi economica, ad esempio, ha costretto le aziende a rivedere la propria struttura dei costi e a ridurre gli investimenti, tuttavia la spesa in sicurezza ha risentito solo parzialmente della congiuntura.

Per molte aziende, investire in sicurezza è un passo necessario per costruire piattaforme e regole sicure per la gestione dei processi, per altre serve a consolidare o far evolvere le soluzioni già in uso per far fronte a nuove esigenze.

Tuttavia, è altrettanto vero che con la crisi economica le imprese sono diventate mediamente più avverse al rischio, o semplicemente più prudenti negli investimenti, mentre invece i rischi aziendali (in senso lato, dalla sicurezza alla perdita di proprietà intellettuale, alla continuità dei processi e delle attività) non conoscono crisi e tendono a crescere.

L'ampiezza di questo potenziale "gap" varia naturalmente da azienda ad azienda in funzione dell'attività, della cultura, del contesto organizzativo. Mentre invece l'approccio alla sicurezza dovrebbe avere un denominatore comune: prendere in esame un insieme di modelli, procedure e tecnologie in grado di salvaguardare il patrimonio informativo dell'organizzazione in modalità integrata e strategica.

Considerando che i rischi abbracciano ormai dai sistemi IT centrali ai dispositivi periferici (portatili, smartphone, chiavi USB, palmari), il passo da qui alla sicurezza fisica (dei luoghi e degli ambienti di lavoro) è breve. Secondo IDC la prossima sfida per le imprese sarà abbracciare un'unica visione sicurezza logico-informatica, sicurezza fisica e relativi aspetti organizzativi.

La ricerca di soluzioni puntuali continuerà a caratterizzare l'approccio dei responsabili aziendali, tuttavia è innegabile la convergenza tra temi finora affrontati in modo parcellizzato.

Le imprese che vorranno investire in soluzioni di videosorveglianza, ad esempio, dovranno considerare gli aspetti tecnici come un tassello di un mosaico più ampio, nel quale inserire la valutazione delle implicazioni interne in termini di gestione, regole, responsabilità, a loro volta possibilmente armonizzate con policy e procedure esistenti e provenienti dalla sfera prettamente informatica.

Coniugando diversi contesti in un'unica visione si possono gettare le basi per una gestione organica dei rischi aziendali. Le sfide di questo passaggio sono molteplici, prevalentemente di tipo culturale e organizzativo. La scarsa consapevolezza e ancor più il mancato coinvolgimento del Top Management sono tra gli ostacoli principali, accanto alle carenze di budget e all'esistenza di altre priorità che mettono in secondo piano questi temi.

## Rischio accettabile

Un ulteriore aspetto critico è la difficoltà per le aziende di valutare il livello di "rischio accettabile". A fronte di imprese che hanno chiari i potenziali rischi e conducono valutazioni accurate (risk assessment), in molti casi il concetto di rischio accettabile diventa chiaro solo a seguito di esperienze dirette con impatti negativi (furti, attacchi e interruzione operative etc..). Non mancano casi di grandi aziende che hanno riscontrato la vulnerabilità dei propri asset solo a seguito di danni consistenti.

Tra le ricadute di questi episodi è interessante osservare come in alcuni casi il Top Management abbia introdotto un nuovo approccio all'analisi del rischio aziendale, basato su una convergenza di responsabilità tra linee di business e dipartimento IT, in grado di andare oltre la contrapposizione ancora oggi esistente all'interno delle imprese.

## Cultura della sicurezza

Accanto a questo, va fatto ancora molto per sensibilizzare il personale delle aziende. La diffusione di una cultura della sicurezza, sana ed equilibrata (leggasi non rigida), è un obiettivo ambizioso ma da perseguire per agevolare processi di cambiamento (change management) che introducano un diverso modo di pensare delle persone nell'organizzazione.

Introdurre la prospettiva del cambiamento, del dinamismo, è fondamentale anche per il successo di lungo periodo. Il lancio di un'iniziativa di sicurezza è infatti solo il punto di partenza. La sfida più grande per le aziende sarà rispondere all'evoluzione del proprio scenario di riferimento adattando di conseguenza soluzioni, regole e policy interne.

## Imprese che operano con l'estero, obbligo di convalida annuale del numero meccanografico

**Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla convalida del numero meccanografico a suo tempo assegnato.**

Le imprese che operano abitualmente con l'estero devono richiedere al Settore Estero della Camera di Commercio territorialmente competente l'assegnazione del "numero meccanografico".

Il numero meccanografico è un codice alfanumerico ad otto caratteri, assegnato esclusivamente alle imprese attive, iscritte nel registro delle Imprese tenuto dalla CCA competente per territorio che svolgono abitualmente un'attività commerciale con l'estero di scambio merci e/o servizi.

ITALIANCOM è un archivio nazionale che permette sia di conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia di farsi conoscere da potenziali partner, fornitori o clienti che potranno contare su informazioni complete e aggiornate sulle imprese del territorio.

Le disposizioni prevedono che il Numero Meccanografico Operatori con l'Estero sia assegnato solo alle ditte in grado di dimostrare di essere "abituali" operatori con l'Estero (almeno una operazione l'anno). Pertanto ad ogni richiesta di nuova attribuzione del codice occorrerà allegare la fotocopia di una fattura di importazione o di esportazione relativa all'anno in corso.

L'abitudine ad operare con l'estero dovrà essere comprovata da apposita documentazione che dimostri il possesso, da parte dell'operatore, di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. esportatore abituale (ai sensi della vigente normativa: DPR 633/1972, D.L. 746/83 convertito con la legge 17/1984 e D.L. 331/93 convertito con la legge 427/93);
2. effettuazione diretta e/o in diretta (tramite società di intermediazione commerciale italiana, p.e. trading company ) di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno in entrata e/o in uscita, di importo complessivo non inferiore a €12.500,00;
3. permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
4. partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
5. realizzazione di partnership con società estere;
6. costituzione di joint venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all'estero;
7. apporto di capitale in società estere (fattispecie non inclusa negli IDE);
8. investimenti diretti all'estero (IDE);
9. adozione del franchising in Paesi esteri;
10. stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o agenzia all'estero;
11. costituzione di società all'estero;
12. partecipazione a consorzio temporaneo di imprese all'estero.

**Il requisito della abitudine ad operare con l'estero dovrà essere confermato annualmente.**

Le aziende interessate dovranno presentare l'apposito modulo ITALIANCOM debitamente compilato e firmato e dovrà essere allegata idonea documentazione che attesti l'effettuazione di operazioni con l'estero nei ventiquattro mesi precedenti (fotocopie di fatture, atti costitutivi, visure camerali all'estero o altri certificati che attestino una permanenza stabile all'estero o l'esistenza di una sede all'estero; protocolli di intesa, contratti di franchising, statuti, ecc. che attestino una partecipazione o un accordo con società estere).

Il modulo per la convalida potrà essere inviato:

- per posta;
- via fax;
- a mano;
- o per via telematica.

Per tale convalida è dovuto un diritto di segreteria di euro 3,00 da pagarsi nelle modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2011 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero verrà considerata sospesa e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Le imprese che non operano più con l'estero e che non intendono mantenere la propria posizione in ITALIANCOM tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la cancellazione del Numero Meccanografico.

**www.liconsultinghr.it**

**L.I. CONSULTING HR**  
Giovedì, 16 Settembre 2010

Home News Comunicazione Servizi Termini e condizioni d'uso Privacy Network L.I. Consulting Contatti

**Modello 231**  
Il D.lgs 231 introduce la responsabilità amministrativa delle Aziende per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione stessa; colpisce, quindi, con sanzioni pecuniarie e interdittive direttamente l'azienda e, quindi, l'interesse economico dei soci. -> News

**Sicurezza e agevolazioni INAIL**  
Con delibera n. 79/10 l'INAIL ha aumentato ulteriormente lo sconto accumulabile sul premio assicurativo fino ad un massimo del 30% per le aziende che attuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08. -> News

**Definiti i requisiti per i prodotti cosmetici**  
Il regolamento CE 1223/09 stabilisce i requisiti che i prodotti cosmetici devono rispettare per garantire un elevato livello di tutela della salute umana. I prodotti cosmetici non conformi al suddetto regolamento entro la fine del 2012 non potranno essere immessi sul mercato e venduti o ceduti al consumatore finale. L'adozione della norma UNI EN ISO 22716 permette ai produttori di cosmetici di dimostrare la conformità dei propri prodotti al regolamento CE. -> News

**Fondazione Principessa Laetitia**  
Il Network L.I. Consulting sponsorizza la Fondazione Principessa Laetitia che ha da poco inaugurato il nuovo strumento di scambio e raccolta beni per le ONLUS - www.liborsinodimio.org.

**MIP Consulting**  
Nel mese di giugno 2010 MIP Consulting Srl, partner del network L.I. Consulting ha superato positivamente la verifica certificativa da parte di TÜV Italia per il Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Nel corso della verifica stessa MIP Consulting Srl ha ottenuto un'estensione dello scopo di certificazione relativamente agli innovativi servizi di Energy e Risk Management per i propri servizi di Energy e Risk Management.

**Servizi**  
L.I. Consulting HR S.r.l. offre alle aziende un'ampia varietà di servizi: preparazione della documentazione per l'ottenimento della certificazione...

**Network**  
Il NETWORK L.I. Consulting nasce dall'esperienza di qualificati professionisti operanti nei settori...

**Contatti**  
L.I. CONSULTING HR S.r.l.  
Corso Fiume, 10 - 10133 - Torino

# III IN PRIMO PIANO

## APPROFONDIMENTO DELLE PRINCIPALI NEWS E SCADENZE

### Novità in materia di antincendio per i grandi negozi

STUDIO RUSCONI

*A sorpresa il Ministero dell'Interno ha pubblicato il D.M. 27 luglio 2010: "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq".*

Si tratta oramai di un caso più unico che raro, poiché oggi tutte le attività dotate di norma tecnica specifica sono state coperte da decreti ministeriali, i quali da un punto di vista gerarchico hanno un peso decisamente superiore alle lettere circolari. La legislazione attualmente in vigore in materia è la seguente:

- circolare del Ministero dell'Interno 3 luglio 1967, n. 75
- lettera circolare del Ministero dell'Interno 17 febbraio 1975, n. 5210/4118/4
- lettera circolare del Ministero dell'Interno 25 giugno 1977, n. 13748/4147
- lettera circolare del Ministero dell'Interno 25 gennaio 1999, n. 80/4147 sott. 4.

Inoltre bisogna ricordare che i negozi sono soggetti ad ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), secondo il D.M. 16 febbraio 1982, nel caso dell' "Attività 87: locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi".

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 m<sup>2</sup>.

Si riconferma una tendenza già espressa all'interno di decreti che coprono altri campi: la regola tecnica va applicata alle nuove attività (attenzione: si intendono tali anche quelle che, pur operativamente esistenti, non hanno mai eseguito pratica di parere di conformità), mentre è facoltà delle attività seguenti la sua applicazione:

- sia già stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

La regola tecnica dovrà altresì essere applicata nel caso di interventi di ristrutturazione su attività esistenti, qualora comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume.

In tali casi le disposizioni previste si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume (salvo che l'aumento di volume sia superiore al 50% della volumetria esistente; in tal caso si dovrà adeguare l'intera attività).

Per i centri commerciali nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.

Le attività preesistenti al decreto continuano a essere governate dalle citate circolari del 1967 e del 1975, per le parti in esse ricomprese (cioè quelle non ivi citate vanno ascritte al decreto attuale).

Inoltre, caso particolare, non vengono abrogate le circolari, che mantengono i loro effetti per i punti specificamente espressi nel decreto. Il provvedimento entra in vigore il 12 settembre 2010.

### Finanziaria 2011: proroga di un anno per il bonus energetico

*La legge di stabilità 2011, approvata definitivamente il 7 dicembre scorso dal Senato, stabilisce la proroga della detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico fino al 31 dicembre 2011.*

Il comma 48 dell'articolo 1 del disegno di legge 7 dicembre 2010, A.S. 2464, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", stabilisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo".

Il legislatore, pertanto, ha previsto la proroga della detrazione del 55%, non apportando alcun tipo di modifica ai limiti di spesa o agli interventi eseguibili, rispetto a quanto originariamente previsto, ma limitandosi piuttosto

sto a stabilire una ripartizione della detrazione non più sugli attuali cinque anni, bensì su dieci. Evidentemente, allungando il periodo di ammortamento della detrazione, si produce un impatto minore sul bilancio pubblico. Peraltro, non è la prima volta che il legislatore modifica il numero delle quote annuali in cui deve essere ripartita la detrazione: in sede di prima applicazione, infatti, erano previste tre rate (2007), che poi sono diventate dieci a scelta del contribuente (2008), per divenire, quindi, cinque a partire dall'anno 2009.

Come già anticipato, tuttavia, la rateazione della detrazione del 55% è l'unica modifica apportata dal legislatore, mentre rimangono fermi tutti gli altri adempimenti previsti per l'agevolazione, nonché i limiti di spesa già stabiliti. In particolare, si rappresenta la seguente situazione, in funzione dei diversi interventi:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti, ovvero riqualificazione energetica "globale" ai sensi dell'art. 1, comma 344, della legge 296/2006: valore massimo della detrazione pari ad euro 100.000 (spesa limite pari ad euro 181.818,18);
- interventi sull'involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati, ex art. 1, comma 345, della legge 296/2006: valore massimo della detrazione pari ad euro 60.000 (spesa limite pari ad euro 109.090,90);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge 296/2006: valore massimo della detrazione pari ad euro 60.000 (spesa limite pari ad euro 109.090,90);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, ex art. 1, comma 347, della legge 296/2006, nonché, dal 1° gennaio 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione ai sensi dell'art. 1, comma 347, della legge 296/2006 e art. 1, comma 286, legge 244/2007: valore massimo della detrazione pari ad euro 30.000 (spesa limite pari ad euro 54.545,45).

Infine, è opportuno ricordare che in tutti i casi continua ad essere obbligatorio l'invio della comunicazione all'Enea, nonché il rispetto dei requisiti e degli *standard* previsti per i vari interventi, ai fini dell'ammissione alla detrazione in oggetto.



Per dare una mano alle PMI  
abbiamo unito le nostre teste.

L.I. Consulting HR S.r.l. offre alle aziende un'ampia varietà di servizi: preparazione della documentazione per l'ottenimento della certificazione, supporto agli obblighi di sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, sanità, consulenza in ambito informatico ed ingegneristico.

Contattate subito Agata Trezza per un primo colloquio senza impegno, nella quale potete scoprire il "Check-up L.I. Consulting HR".




[www.liconsultinghr.it](http://www.liconsultinghr.it) • [info@liconsultinghr.it](mailto:info@liconsultinghr.it) • Torino, Corso Fiume, 10 • Tel. 011 6600186

L.I. Consulting HR S.r.l. è una società di consulenza che offre alle aziende un'ampia varietà di servizi nell'ottica del "Global Consulting".

È il cuore di un **network**, costituito da aziende partner, che si propone come interfaccia univoca presso il cliente per recepire esigenze e proporre soluzioni di alto valore aggiunto.

L'efficacia della consulenza sinergica spazia in vari settori: dalla consulenza tecnica in ambito informatico e ingegneristico, alla consulenza di tipo sistemico in ambito qualità, sicurezza, ambiente, ..., alla consulenza nel settore della comunicazione e del marketing.

La strategia di **L.I. Consulting HR** si basa su alcuni concetti fondamentali: qualità, eccellenza, posizionamento, innovazione, creatività, passione, flessibilità, intuizione.



# LLP

## L.I. Consulting HR & MIP Consulting

### STAFF L.I. Consulting

Per l'abbattimento dei costi, la riduzione dei rischi e il miglioramento della redditività, è necessario riorganizzare ed ottimizzare i processi aziendali, L.I. Consulting HR & MIP Consulting propongono **LLP**, un prodotto per il miglioramento dei processi aziendali che permette di ottenere un maggior livello di efficienza/redditività e una maggiore riduzione di costi/rischi aziendali.

## V COMUNICAZIONE AI CLIENTI staff LI Consulting

Il carattere puramente informativo e non esaustivo delle notizie contenute nella presente newsletter non consente di assumere decisioni di natura operativa, la cui adozione non può pertanto prescindere da approfondimenti specifici. Inoltre, in relazione ai continui ed improvvisi cambiamenti legislativi LI Consulting precisa che la presente informativa è preparata generalmente circa 5 giorni prima dell'invio. Per ogni chiarimento contattare la LI CONSULTING.



### STAFF NEWSLETTER

Luca Rusconi, Agata Trezza, Marco Tealdo, Domenico Giardini, Tiziana Triberti, Lara Dessì, Andrea Revel.

LI CONSULTING S.R.L.

corso Fiume, 10  
10133 Torino

#### subscription

T. +39(011)6600186  
F. +39(011)6601614  
info@liconsulting.it

[www.liconsulting.it](http://www.liconsulting.it)  
[www.liconsultinghr.it](http://www.liconsultinghr.it)

L.I.  
CONSULTING  
H.R.

L.I.  
CONSULTING